Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Martedì, 5 luglio — Numero 157

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - REGIO DECRETO-LEGGE *19 giugno 1921, n. 841, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate, per l'esercizio finanziario 1920-921.*

REGIO DECRETO *24 marzo 1921, n. 833, che approva il regolamento relativo al soccorso in caso di inondazione nel territorio del comune di Roma.*

REGI DECRETI *nn. 812 e 821 riflettenti: classificazione di comune ed erezione in Ente morale.*

Regio decreto-legge 19 giugno 1921, n. 841, *che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate, per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le terre liberate dal nemico;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate dal nemico, per l'esercizio finanziario 1920-921, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 5. « Indennità per spese di viaggio e di soggiorno » . . . . + 50,000 —

Cap. n. 8 (modificata la denominazione). « Sussidi agli impiegati ed al personale di servizio dell'Amministrazione centrale o provinciale ed alle loro famiglie ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 24 marzo 1921, n. 833, *che approva il regolamento relativo al soccorso in caso di inondazione nel territorio del comune di Roma.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la opportunità di coordinare l'azione delle Amministrazioni interessate al servizio di soccorso in

caso di inondazione del Tevere e di disciplinare, con criteri corrispondenti alle reali esigenze, le prestazioni da parte delle Amministrazioni medesime;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro dei lavori pubblici relativo al soccorso in caso di inondazione nel territorio del comune di Roma.

Art. 2.

Tale regolamento entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1921

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

REGOLAMENTO
per il servizio di soccorso in caso di inondazione del territorio del comune di Roma

—

Oggetto.

Formano oggetto del presente regolamento la predisposizione e la coordinazione dell'opera di soccorso che l'autorità amministrativa a mezzo dell'Ufficio speciale per il Tevere e l'Agro romano, l'autorità municipale e l'autorità militare sono chiamate a prestare in caso di esondazione delle acque del Tevere nella zona urbana e nel territorio adiacente al fiume a monte e a valle della città e cadente nel territorio del comune di Roma.

Art. 1.

Nel settembre di ciascun anno il Municipio compilerà o metterà al corrente un elenco di barche in buono stato di efficienza possedute dal proprio Ufficio di economato curando che il Comando dei vigili abbia a disposizione un sufficiente deposito di tavole, travicelli, funi, gravine, martelli, ascie, chiodi da impiegarsi ove occorra nella costruzione di ponticelli, passerelle, ripari, puntellamenti e simili opere necessarie in casi di inondazione.

Sarà in pari tempo compilata, a cura dell'autorità municipale, una statistica dei natanti utili e dei barcaiuoli esistenti nella città.

Potranno essere utilizzati anche i materiali e i rematori delle varie Società di canottieri della capitale, il concorso dei quali, in caso di necessità, potrà essere assicurato previ opportuni accordi.

Art. 2.

In previsione di una piena del Tevere e dell'Aniene, per regolare il servizio di segnalazione e per coordinare le disposizioni da impartire lungo il corso del Tevere compreso nel territorio del comune di Roma, è fatto obbligo al Comando del reggimento radiotelegrafisti di stanza a Tivoli e alla stazione radio telegrafica di Roma di ricevere e trasmettere radiotelegraficamente al Comando del genio militare di Roma i telegrammi che l'Osservatore idrometrico alla dipendenza dell'Ufficio del genio civile predetto dovrà inviare.

Il Comando del genio appena ricevuti i dispacci, a mezzo di fonogramma comunicherà l'integrale loro contenuto all'Ufficio del genio civile per il Tevere e l'Agro romano.

Art. 3.

Quando si prevede che le acque del Tevere raggiungeranno la quota 12 all'idrometro di Ripetta, con tendenza ad aumento, l'Ufficio del genio civile ha in facoltà di richiedere al Comando del genio militare l'invio ad Orte, nel tronco superiore del Tevere, di personale telegrafista dotato di impianti radio telegrafici allo scopo di avere dai propri osservatori idrometrici rapide segnalazioni sull'andamento della piena e previsioni sull'altezza futura delle acque.

Le comunicazioni radio-telegrafiche saranno effettuate con la stazione centrale radio-telegrafica e dal Comando del genio, a mezzo di fonogrammi, trasmessi all'Ufficio speciale del Tevere e l'Agro Romano.

Art. 4.

Dall'inizio del servizio di piena, sino a quando l'altezza delle acque non sarà ritornata al livello di guardia, l'Ufficio del genio civile resterà aperto in servizio continuativo e le previsioni di piena potranno essere telefonicamente richieste ai funzionari di turno.

Art. 5.

Quando la piena, oltrepassata la quota 12, sta per raggiungere la quota 13, l'Ufficio ne darà avviso al prefetto, al questore e al sindaco di Roma; questi ordinerà la costituzione delle zone municipali, designando l'ora dalla quale esse cominceranno a funzionare.

Art. 6.

Della costituzione delle zone municipali sarà data in pari tempo dal sindaco comunicazione al prefetto, al questore e al comandante della divisione militare, affinchè siano tenute a disposizione del Comune per eventuali bisogni una compagnia di pontieri, un battaglione di zappatori e due autocarri per trasporto di materiali e truppa.

Art. 7.

L'ordine di costituire le zone municipali, emanato dal sindaco, sarà eseguito dal capo della polizia urbana che designerà i capi ed il personale da adibire in ciascuna di esse ed assumerà la direzione di tutte le operazioni relative alla circolazione nelle contrade, alle assistenze, al ricovero delle persone, masserizie e merci, assicurando nella maniera più efficace la prestazione d'opera dei vigili urbani e del fuoco, nonchè dei cantonieri municipali per tutto quanto si riferisce ai lavori provvisionali e di salvataggio.

Art. 8.

Dal momento che saranno costituite le zone municipali e sino a che non sarà cessato il pericolo di inondazione, l'Ufficio di polizia urbana resterà aperto giorno e notte ed il servizio sarà prestato, ove sia necessario, a semplice richiesta del capo della polizia urbana dall'Economato municipale e dai reparti tecnici municipali stradali ed idraulici.

Art. 9.

Qualora fosse riconosciuto necessario il concorso delle truppe tecniche, di cui all'art. 6, per le zone municipali, nel caso di scarsa disponibilità di uomini e di materiali, il capo della polizia urbana potrà richiederlo al comando della divisione militare.

Art. 10.

Sino a quando non saranno costituite le zone militari l'autorità

politica, di propria iniziativa od in seguito a domanda del capo della polizia urbana, potrà richiedere al comando della divisione il concorso della truppa, ove sia riconosciuto necessario pel servizio di ordine pubblico.

Art. 11.

I capi delle zone di soccorso municipali esplicheranno la loro azione secondo gli ordini ricevuti direttamente dal capo della polizia urbana, il quale però curerà la requisizione o l'impiego delle barche e dei barcaiuoli, di cui all'art. 1°, gradualmente, a seconda cioè del bisogno, ripartendoli in numero adeguato fra le zone.

Tuttavia i capi zona municipali, purchè si tengano in immediato contatto di comunicazioni col capo della polizia urbana, potranno adottare tutti i provvedimenti di somma urgenza variabili secondo la diversità degli effetti o dei danni prodotti dalla piena. Ogni richiesta però di materiale di qualsiasi specie che possa loro occorrere pel funzionamento di una zona dovrà essere rivolta al capo della polizia urbana, il quale provvederà di urgenza.

Art. 12.

In caso di interruzione accidentale dell'illuminazione pubblica il Municipio provvederà immediatamente per il ripristino e la sostituzione della medesima, nel modo che crederà migliore, utilizzando l'Azienda elettrica municipale e le officine della Società anglo-romana del gas. Di tale interruzione il capo della polizia urbana dovrà informare subito la questura per i necessari provvedimenti di sua competenza.

Art. 13.

Soltanto il capo della polizia urbana potrà inviare ai ricoveri le persone, le masserizie e le merci, rilasciando speciali permessi scritti.

In via eccezionale però ed in caso di massima urgenza, per simile ricovero potrà disporre il prefetto od il questore, a mezzo di propri agenti muniti di ordine scritto, dandone contemporanea comunicazione al capo della polizia urbana.

Art. 14.

Il pane che potrà occorrere nel periodo di inondazione sarà provvisto dal Municipio e distribuito a mezzo di agenti municipali o di pubblica sicurezza, gratuitamente ai bisognosi circondati dalle acque ed a pagamento ai non bisognosi impossibilitati a provvederselo.

Art. 15.

Appena ricevuto l'avviso della costituzione delle zone municipali, saranno comandate, per cura della Questura, due guardie Regie presso ciascuna zona. La stessa autorità provvederà per il loro cambio ed eventualmente per aumentarne il numero a richiesta del capo della polizia urbana.

Art. 16.

Nei luoghi ove, richiesta, intervenga per soccorsi l'autorità militare, a questa sarà rilasciata la direzione dei provvedimenti.

La somministrazione del pane sarà però sempre diretta e fatta dagli agenti municipali di pubblica sicurezza, come è detto all'articolo 14.

Art. 17.

Quando la piena sia prossima a raggiungere la quota 15 e sia pronosticato un ulteriore aumento, l'Ufficio del genio civile ne darà avviso al prefetto, al sindaco ed al comandante della divisione militare. Il sindaco rivolgerà al comando predetto la richiesta di costituire le zone militari.

L'Ufficio del genio civile potrà richiedere che siano messi a sua disposizione uomini di truppa appartenenti ai reparti specializzati per esercitare lungo le opere di difesa nei tratti urbani o lungo gli argini di Ostia e Fiumicino un servizio di vigilanza, a integrazione di quello prestato dal personale idraulico dipendente, in conformità alle norme del regolamento 30 giugno 1907, n. 667, per la difesa, custodia e guardia dei corsi d'acqua.

Detto personale dipenderà direttamente dall'Ufficio del genio civile, al quale riferirà su qualsiasi inconveniente verificatosi lungo i tratti di vigilanza, affinchè possano adottarsi provvedimenti. Esso sarà costituito da drappelli di forza non superiori ai 10 uomini ciascuno e formati a preferenza con truppa del genio.

Art. 18.

Della costituzione delle zone militari il Comando della divisione darà avviso al prefetto, al questore, al sindaco di Roma ed al Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale per il Tevere e l'Agro romano).

Art. 19.

Le zone militari saranno costituite una a monte e l'altra a valle dalla città di Roma e la direzione relativa sarà assunta dall'autorità militare e personalmente dal comandante del genio del corpo d'armata. Il comando della zona a monte sarà assunto dal comandante la compagnia pontieri con sede nella Caserma della compagnia medesima (Batteria del Tevere). Detta zona risulterà costituita da mezza compagnia pontieri con 15 carri barca di equipaggio; una compagnia zappatori con i propri ufficiali e graduati, un drappello di dieci telegrafisti, un autocarro leggero e dieci biciclette, per questa zona, nell'eventualità di eccezionali bisogni, dovrà tenersi a disposizione in permanenza uno dei due reggimenti di fanteria accasermati ai Prati di Castello.

Il comando della zona a valle, con sede alla caserma Alessandro La Marmora, sarà assunto dal comandante del battaglione zappatori che avrà alla sua dipendenza mezza compagnia pontieri con 15 carri barca di equipaggio, due compagnie zappatori con propri ufficiali e graduati, un drappello di dieci telegrafisti, un autocarro leggero e dieci biciclette. Per tale zona nell'eventualità di eccezionali bisogni dovrà tenersi a disposizione in permanenza il reggimento bersaglieri.

I capi delle zone militari nell'assumere il servizio avranno cura di prendere accordi con l'autorità municipale (Direzione di polizia urbana) intorno ai provvedimenti già adottati ed agli eventuali aiuti da fornire.

Art. 20.

I capi zona militari presteranno l'opera loro di soccorso quando ne venga segnalata la necessità dall'autorità municipale e, solo in caso di massima urgenza, sarà fatta loro facoltà di prestare l'opera stessa in seguito a richiesta di privati, informandone però contemporaneamente il capo della polizia urbana.

Nell'esplicazione dell'opera di soccorso è lasciata piena facoltà e libertà ai capi zona militari di disporre secondo l'opportunità del caso speciale.

Ogni volta che i capi zona forniranno servizio, ne informeranno telefonicamente il Comando del genio militare.

Art. 21.

Se nell'opera di soccorso militare si riconoscesse la necessità di impiegare materiali come travi, travicelli, cavalletti, funi o simili, le relative richieste dovranno essere rivolte nel modo più sollecito, anzitutto al Comando delle zone militari e solo quando i detti uffici non fossero in grado di fornirli, si domanderanno al comandante del genio il quale potrà, in caso di bisogno, autorizzare che vengano prelevati dai magazzini militari o requisiti direttamente dal Commercio o dai privati.

Così pure lo stesso comandante potrà, in caso di bisogno, autorizzare la requisizione diretta di operai borghesi, quando questi non fossero forniti dal capo della polizia urbana o dalle zone municipali.

I capi zona militari sono però autorizzati a requisire direttamente gli operai ed i materiali indispensabili per opere di soccorso o salvataggio anche senza preventiva autorizzazione, sempre quando si trovino di fronte ai casi di massima urgenza o in località donde non sia possibile corrispondere con gli Uffici municipali e militari. In ogni caso però le requisizioni saranno fatte constare a mezzo di buoni provvisori rilasciati agli operai od ai proprietari dei materiali o a mezzo di testimoni.

Al termine dell'inondazione i materiali requisiti saranno ritirati e consegnati al Municipio. I materiali forniti dall'Amministrazione militare che siano ancora utilizzabili verranno per cura dei capi zona restituiti ai magazzini militari da cui furono prelevati.

Art. 22.

Il comandante del genio potrà ordinare la graduale riduzione del personale addetto alle zone sempre quando lo giudichi opportuno per il decrescere della piena. Delle ordinate riduzioni terrà informato il Comando della divisione. Lo scioglimento definitivo delle zone sarà ugualmente ordinato dal comandante del genio, previo consenso del comandante la divisione.

Ogni zona però non potrà venire di massima sciolta, se prima non ha ritirato tutti i drappelli e materiali.

Art. 23.

Dei fatti più importanti che si verificassero nel periodo della piena il comandante del genio darà notizia al comandante della divisione che farà analoghe comunicazioni all'autorità politica e a quella municipale, nonchè al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 24.

Di tutte le spese sostenute direttamente o rimborsate per il servizio di soccorso il Comando del genio chiederà a sua volta rimborso con speciale complessivo rendiconto al Municipio di Roma salvo a questo la facoltà di ripeterle a chi di ragione.

Art. 25.

Il comandante del genio, sulla scorta dei rapporti dei capi zona, redigerà un rapporto riepilogativo, che, per via gerarchica, sarà fatto pervenire al Ministero della guerra e inviato per conoscenza al Ministero dei lavori pubblici, all'autorità politica e municipale.

ELENCO delle zone soggette all'inondazione del Tevere con riferimento alle quote dell'idrometro di Ripetta.

Zone in destra.

1. Zona di Pietra Papa (porto fluviale di San Paolo - Vigna Pia) allagamento a quota 12.

2. Zona di Pian Due Torri e Magliana, allagamento quota 12,20 circa.

3. Zona dei prati della Magliana sino al fosso delle Quaranta Rubbie e Vallecola della Magliana, allagamento quota 15.

4. Seconda parte dei prati della Magliana e Prato Carbone sino al Tagliente, allagamento quota 11,65 - Casale di Prato Carbone, allagamento quota 14 circa.

5. Tenuta di Campomerlo, Chiavichetta della Chiesuola (Tagliente fosso Galera), allagamento quota 11,45.

6. Comprensorio Bonifiche di Maccarese, allagamento superiore quota 15 (in caso di rottura d'argine).

7. Appendice detto comprensorio dal collettore alle acque alte del fiume Errone. Difficilmente allagabile.

Zone in sinistra.

1. Valle dell'Almone, dai Mercati generali sino ai pressi dell'Appia antica, allagamento quota 13 circa.

2. Zona dei Prati di S. Paolo e della vallecola di Grottaferrata allagamento quota 15 (in caso di rottura d'argine).

3. Zona del Fosso Tre Fontane al Tor di Valle, allagamento quota 11.60 circa.

4. Zona di Tor di Valle al Torraccio, allagamento quota superiore 15.

5. Zona Prati di Spinaceto, allagamento quota 12 circa.

6. Zona Valliva di Malafede dei prati e dei monti S. Paolo, esente da allagamento.

7. Comprensorio bonifica Ostia, allagamento quota 15 (in caso di rottura d'argine).

8. Zona Polacco e Pantano di Castel Fusano, allagamento quasi impossibile.

Zona intermedia comprensorio Isola Sacra.

Allagamento solo in caso di rottura d'argine circondariale.

Zona Urbana.

In destra - Zona della Barriera Angelica al Piazzale Ponte Milvio, allagamento quota 14.

In sinistra - Zona depressa di via della Salara, allagamento a quota 14,50 circa.

Zona a monte di Ponte Milvio:

a) In destra del Tevere;

1. Prati di Tor di Quinto, allagamento del viale del Lazio a quota superiore 13.

2. Grottarossa, allagamento della via Flaminia a quota circa 14.

3. Da Castel Giubileo sino al confine del territorio del comune di Roma, allagamento punti depressi della via Tiberina a quota 14,50 circa.

b) In sinistra del Tevere:

1. Zona valliva dell'Acqua Acetosa sino allo sbocco dell'Aniene, allagamento quota 13,50.

2. Valle dell'Aniene fino a quattro chilometri da Ponte Mammolo, allagamento a quota oltre 14.

3. Zona dallo sbocco dell'Aniene al Ponte di Castel Giubileo con allagamento della via Salaria a quota 14 circa.

4. Prati Marcigliana e Santa Colomba sino ai confini del comune di Roma, allagamento punti depressi via Salaria a quota 14.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Come da decreto in data 24 marzo 1921.
Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 812. Regio decreto 15 maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Oneglia (provincia di Porto Maurizio), è dichiarato di terza classe agli effetti del dazio consumo a decorrere dal 1° dicembre 1920, e da tale giorno il canone annuo corrisposto dal detto Comune è elevato da L. 27.087,03 a L. 35,087,13, salvo sospensione pel pagamento fino al 31 dicembre 1921, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 5 giugno 1920, numero 820.

N. 821. Regio decreto 12 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, la fondazione Cesare Custo a favore degli orfani dei militari della R. guardia di finanza, viene eretta in Ente morale sotto la vigilanza del Ministero stesso, e ne è approvato lo statuto organico.